

COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARSOLI

Approvato con deliberazione del C.C. n..... del.....

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità e trattamento dei dati personali

CAPO II SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 - Titolare del trattamento
- Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 6 – Incaricati del trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati
- Art. 10 - Posizione e uso delle telecamere
- Art. 11 - Conservazione delle immagini registrate
- Art. 12 - Registro delle annotazioni
- Art. 13 - Obbligo degli operatori

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 – Informativa ai cittadini
- Art. 15 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 16 - Sicurezza dei dati
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

CAPO V MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO VI NORME FINALI

- Art. 21 - Provvedimenti attuativi
- Art. 22 - Norme di rinvio

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato dal Comune di Carsoli sul proprio territorio comunale, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ed al Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal citato *Codice in materia di protezione dei dati personali*, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e alle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Vengono, inoltre, osservati i principi delle *Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010*, redatte dall'ANCI in collaborazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché le direttive del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) Per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - b) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - c) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - d) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - e) per "**Titolare**", l'Ente Comune di Carsoli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - f) per "**Responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - g) per "**Incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - h) per "**Interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - i) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un Interessato identificato o identificabile;
 - l) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – FINALITÀ' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le finalità perseguite con l'installazione e gestione del suddetto impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Carsoli, in particolare, dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.P.R. n. 616/1977, dal D.Lgs n. 112/1998, dalla L. n. 65/1986 (Ordinamento della Polizia Municipale), dalla L.R. Abruzzo n. 47/2013, dal D.M. 5 agosto 2008, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. Il Comune, in particolare,

svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza finalizzato, ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, all'incolumità pubblica, quale l'integrità fisica della popolazione, e alla sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza. A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza, le finalità saranno orientate in particolare a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio.

2. Il Comune di Carsoli, Titolare del trattamento dei dati, affida la gestione dell'attività di videosorveglianza al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Carsoli, individuando le seguenti finalità per le quali la videosorveglianza è utilizzata:
 - a) **Protezione e incolumità degli individui** – si intende prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 1 del D.M. 5 agosto 2008;
 - b) **Protezione del patrimonio** – si intende vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, anche ambientale, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica, al fine di prevenire e reprimere atti di vandalismo o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, anche al fine di permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto;
 - c) **Vigilanza e monitoraggio del pubblico traffico e rilevazione di infrazioni al codice della strada.**
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia Municipale di Carsoli costituisce, inoltre, strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un maggiore grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, dei percorsi casa scuola, dei parchi gioco e di altri luoghi di aggregazione.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno, quindi, stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

ART. 4 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Carsoli, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati al Nuovo regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (GDPR) ed ai principi del Codice richiamati nel "Decalogo delle regole per non violare la privacy", emesso dal Garante Privacy in data 29/11/2000, nonché nei Provvedimenti del Garante Privacy in materia di videosorveglianza emessi in data 29/04/2004 e 08/04/2010 per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

2. Il Comune di Carsoli, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante Privacy, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice e s.m.i..

ART. 5 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Carsoli in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Carsoli, presso il Servizio di Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto sindacale, quale Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2, lett. f) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Al Responsabile è attribuita la gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle Norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed il costante controllo sull'uso delle immagini. Egli, inoltre, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, alle disposizioni del presente Regolamento ed, in particolare, alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile del trattamento ha il compito di gestire le operazioni di trattamento dei dati personali improntandole al pieno rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy, nonché attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Il Responsabile del trattamento dovrà individuare gli Incaricati del trattamento. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento organizza le misure necessarie a garantire la protezione dei dati personali, nonché l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui alla vigente normativa in materia.
8. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Nuovo regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento, secondo le modalità e la procedura previste dal medesimo Regolamento.

ART. 6 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile del trattamento designa, di concerto con il Sindaco, per iscritto e in numero limitato o comunque adeguato a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, preferibilmente nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza e, nei casi in cui risulti indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Gli Incaricati andranno nominati in via prioritaria tra gli operatori dell'Area Vigilanza che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento dei dati, che avrà cura di individuare per iscritto l'ambito del trattamento consentito a ciascuno e di individuare i diversi profili

di accesso, differenziando i vari livelli di accesso e predisponendo un organigramma della struttura organizzativa per la gestione del trattamento dei dati personali.

4. I compiti affidati agli Incaricati, nonché le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, devono essere analiticamente specificati nell'atto di nomina degli Incaricati. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di videosorveglianza e privacy ed alle disposizioni del presente Regolamento.
6. Nell'ambito degli Incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla centrale operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.
7. Il Responsabile del trattamento, tramite verifiche periodiche, vigila sull'attività degli Incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

ART. 7 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla centrale di controllo della videosorveglianza è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento, al personale in servizio del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Trattamento ed agli Incaricati addetti al servizio di cui agli articoli precedenti.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del trattamento.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 8 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli Incaricati ed i preposti saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere protetto da procedure di autenticazione a doppia chiave logica, *user id* e *password* personali, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I- RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale, in corrispondenza di luoghi pubblici o aperti al pubblico e gestiti dalla Polizia Locale. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente Regolamento;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 3, lett. c), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le inquadrature affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

ART. 10 – POSIZIONE E USO DELLE TELECAMERE

1. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Carsoli sono individuati nell'allegato A) del presente Regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale. Tali impianti:
- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente Regolamento;
 - d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B) del presente Regolamento;
 - e) sono gestiti dal Responsabile del Trattamento designato a norma dell'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Eventuali modifiche dei luoghi di installazione delle telecamere, ovvero eventuali nuove collocazioni, potranno essere disposte con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come meglio precisato nell'art. 21 del presente Regolamento.
3. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24.
4. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. Il suddetto posizionamento non può essere variato, se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.
5. Le telecamere di cui sopra consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, ovvero in bianco e nero in caso di scarsa illuminazione, e l'utilizzo della funzione "zoom". Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dei sistemi attivati.
6. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
7. I sistemi consentono l'oscuramento di zone relative ad aree private. I sistemi non prevedono alcun backup dei dati.
8. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo situata presso l'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Carsoli. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la centrale di controllo non è presidiata.

9. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

ART. 11 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI REGistrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori, nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
- a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato, con durata massima della conservazione fissata in 24 ore ovvero, in caso di festività, in 72 ore, e ciò al fine di consentire, nei turni di rotazione del personale, la presenza di Incaricati abilitati al trattamento delle immagini. Per la tutela della sicurezza urbana, le immagini registrate saranno conservate per il tempo massimo consentito dalla legislazione in materia, fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 11/2009 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»);
 - b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e, comunque, sono consentiti solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovra-registrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d) l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione; l'Incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - I. riscontro ad eventuale richiesta di esercitare il diritto di accesso di agli artt. 15 e ss. del Nuovo regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679;
 - II. richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - III. richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - IV. altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - f) le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
 - g) le immagini dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Locale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti;
 - h) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.
3. Oltre al Responsabile e agli Incaricati del trattamento e alle Autorità Giudiziarie e di Polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni loro assegnate.

4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

ART. 12 - REGISTRO DELLE ANNOTAZIONI

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito Registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente Regolamento. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
2. Tale registro deve essere custodito presso gli uffici comunali della Polizia Municipale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante Privacy in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente Regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

ART. 13 - OBBLIGO DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo dello zoom da parte del Responsabile e degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo dai soggetti allo scopo autorizzati, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento da parte del Responsabile del trattamento o degli Incaricati costituisce illecito disciplinare e comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 14 – INFORMATIVA AI CITTADINI

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dagli artt. 13 e ss. del Nuovo regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, anche in forma sintetica, con formule chiare e senza ambiguità. A tali fini, il Comune di Carsoli, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e ss. del Nuovo regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "POLIZIA MUNICIPALE – COMUNE DI CARSOLI – AREA VIDEOSORVEGLIATA. IMMAGINI CUSTODITE PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE DI CARSOLI". Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'8/4/2010.
2. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato, collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:
 - a) informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
 - b) sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere;
 - c) sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili;

- d) sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.
- 3. In luoghi diversi dalle aree esterne, tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 3 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.
- 4. Il Comune di Carsoli, nella persona del Responsabile, si impegna a comunicare alla collettività cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, con un anticipo di 7 (sette) giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e/o la pubblicazione di appositi avvisi nel sito istituzionale dell'Ente.

ART. 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e degli Incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta ovvero di 90 giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. I), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
- 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante Privacy, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

**SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

ART. 16 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.
2. La centrale operativa e di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso gli uffici comunali della Polizia Municipale, non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 17 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 18 - COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Carsoli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003.
4. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

ART. 19 - TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

**CAPO V
MODIFICHE**

ART. 20 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 21 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente Regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, sia permanenti che temporanei, di cui all'allegato A) al presente Regolamento, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, con propria e separata deliberazione, indicherà ogni nuova collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello adottato in materia in data 8 aprile 2010, e alle loro successive modifiche ed integrazioni.